


N. 04209/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01011/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2013, proposto da:

Assunta Nuzzo, Leale Maria Teresa, Pezzullo Teresa, De Rosa Carmela, Chianese Rosa Maria, Chianese Loredana, Di Micco Maria Dolores, Del Gaizo Ciro, Aurea Giuseppe, Cimmino Rosanna, Setola Teresa, Verde Antimina, Monaco Immacolata, Farina Rosangela, Petillo Marianna, Monachesi Barbara, Verrone Giuseppina, Ambrosio Concetta, Ciocia Annamaria, Delle Cava Anna Maria, Sciaudone Rocco, Orefice Immacolata, Oliva Luigi, Prencipe Maria Assunta, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei

Portoghesi, n.12 domiciliario;

**per l'annullamento**

del decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale è stato indetto il concorso a posti e cattedre per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, nella parte in cui all'art. 5, comma 6 prescrive che: “ Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura”;

dell'elenco degli ammessi alle prove scritte, pubblicato in data 10 gennaio 2013 dall'USR della Campania recante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, per la Regione Campania, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

del decreto A00DRCA n. 519 del 10 gennaio 2013 di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per la Regione Campania;

del giudizio di non idoneità espresso al termine della prova preselettiva nei confronti dei ricorrenti per non avere i medesimi conseguito il punteggio minimo di 35/50, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale

Per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa  
Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate e depositato il 1° febbraio 2013, espongono i ricorrenti che essendo in possesso dei requisiti per partecipare al concorso a cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 hanno preso parte alla prova preselettiva conseguendo un punteggio uguale o superiore a 30,50 ma inferiore alla soglia dei 35/50 ( $=7/10$ ) che ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Bando oggi pure impugnato consente l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
2. Impugnano dunque l'esclusione, recata dai provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo la censura di violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 400, comma 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2 bis e 8 del d.P.R. n. 487/1994 ss.mm., violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, articolata sotto più profili. In via subordinata deducono la violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost., eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità manifesta ed ingiustizia manifesta, sotto sei profili.
3. Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.
4. L'Amministrazione si è costituita in giudizio.
5. Alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2013 l'istanza cautelare è stata accolta.
6. In vista dell'udienza pubblica, con ordinanza presidenziale è stato

chiesto al Ministero dell'istruzione di precisare quale fosse la posizione dei ricorrenti in seno alle graduatorie e nel caso in esame non vi è stata risposta.

7. La difesa di parte ricorrente ha prodotto le seguenti dichiarazioni di:

- Chianese Rosa Maria che ha superato il concorso per la classe Scuola dell'Infanzia collocandosi nella graduatoria definitiva al posto n. 853 con punti 79,50 per la Regione Campania;
- Ciocia Annamaria per la classe di concorso A043 collocandosi al posto 462 con punti 76 e A050 collocandosi al posto 476 con punti 76 per la Regione Campania;
- Prencipe Maria Assunta per la classe di concorso Primaria e Primaria sostegno al posto 83 con punti 80,75 per la Campania.

8. Pervenuto il ricorso per la decisione alla pubblica udienza del 3 aprile 2014 il Collegio ha così osservato e disposto.

Ai fini del decidere si rende necessario conoscere la posizione di parte ricorrente in seno alle graduatorie definitive, circostanza questa in ordine alla quale l'istruttoria non ha dato alcun esito/ha dato un esito parziale.

Anche le tre ricorrenti che, come sopra riportato, hanno rappresentato la loro posizione in graduatoria non specificano se tale posizione è con o senza riserva.

Avuto riguardo alla giurisprudenza sulla impugnazione dell'esclusione e delle graduatorie definitive di un concorso (di recente: TAR Sicilia, Palermo, III, 27 gennaio 2014, n. 274; C. Stato, sezione V, 9 marzo 2012, n. 1347), il Collegio dunque dispone che parte ricorrente renda nota la sua posizione nell'ambito della/e graduatorie e per le classi di concorso cui ha partecipato, che renda noto altresì la sussistenza dell'eventuale riserva nella graduatoria apposta alla sua posizione e che rappresenti,

quindi, la permanenza dell'interesse a coltivare il gravame.

A tali incombenti dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, dando notizie anche via FAX.

9. Qualora parte ricorrente conservi interesse alla coltivazione del gravame e ritenga la necessità di impugnare atti ulteriori oltre l'esclusione principalmente impugnata, sempre ne sia nei termini, il Collegio ritiene sin da ora di autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro

interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

- ordina a parte ricorrente di eseguire gli incombeni istruttori in motivazione indicati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia ogni decisione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014

con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)